



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 6 agosto 2018 n.103

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- *la necessità di integrare il sistema della concessione della residenza per motivi economici introducendo anche la fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese a favore dell'Ecc.ma Camera, quale forma di tutela in luogo della costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario attualmente prevista;*
- *l'urgenza di fornire risposte in tempi certi e celeri all'utenza, anche al fine di consentire il pieno e tempestivo inserimento nel percorso scolastico dei figli dei richiedenti residenza nel rispetto della filosofia della norma che mira ad una piena integrazione dell'investitore non solo nel tessuto economico ma anche in quello sociale della Repubblica;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 6 agosto 2018;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

**MODIFICHE ALLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71 - LEGGE IN MATERIA DI
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO - E AL DECRETO DELEGATO 25
APRILE 2014 N.63 - DECRETO DELEGATO IN APPLICAZIONE DEGLI
ARTICOLI 18, 20, 28, 37 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71 -LEGGE IN
MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO**

Art.1

(Modifica alla disciplina delle residenze)

1. L'articolo 22-bis, comma 10, della Legge n.71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così sostituito:

“10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della Legge

del 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fideiussione bancaria o assicurativa, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.”.

2. L'articolo 22-bis, comma 11, della Legge n.71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così sostituito:

“11. L'immobile o le garanzie di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.”.

3. L'articolo 4, comma 3, del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, così come modificato dall'articolo 14, della Legge n.115/2017, è così sostituito:

“3. La costituzione di privilegio sull'immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del soggetto beneficiario del disposto dell'articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito:

a) dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell'Eccellenza Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso;

oppure

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della Legge del 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo.”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto - legge si applicano anche alle domande di residenza già presentate all'entrata in vigore del medesimo ma non ancora perfezionate.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2018/1717 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti